



Regione MARCHE

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20 – BANDO MISURA 11 - Agricoltura biologica

Sotto Misura 11.2 “Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica”;

Obiettivi

La sottomisura è finalizzata al mantenimento di pratiche di agricoltura biologica anche per rispondere alla domanda dei cittadini rivolta all’utilizzo di pratiche agricole rispettose dell’ambiente e alla disponibilità a costi accessibili di produzioni di qualità.

Destinatari del bando

Agricoltori singoli o associati in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Annualità

2017

Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria ammonta a € 172.480,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 400.000,00 di spesa pubblica per i cinque anni di impegno;

Scadenza per la presentazione delle domande

15/05/2017

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati
tel. 071-806.3596; sergio.urbinati@regione.marche.it

Indice

1.	Definizioni	4
2.	Obiettivi e finalità	5
3.	Ambito territoriale	5
4.	Dotazione finanziaria	5
5.	Descrizione del tipo di intervento	6
5.1.	Condizioni di ammissibilità all'aiuto	6
5.1.1.	<i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	6
5.1.2.	<i>Requisiti dell'impresa</i>	6
5.1.3.	<i>Requisiti del progetto</i>	7
5.2.	Tipologia dell'intervento	7
5.2.1.	<i>Impegni collegati al mantenimento del metodo di Agricoltura biologica</i>	7
5.2.2.	<i>Combinazione di impegni e compatibilità con il I Pilastro della PAC e OCM</i>	22
5.3.	Spese ammissibili	23
5.4.	Importi ammissibili e percentuali di aiuto	23
5.5.	Selezione delle domande di aiuto	24
5.6.	Modalità di formazione della graduatoria	26
5.7.	Clausola di revisione	27
5.8.	Trasferimento degli impegni	27
6.	Fase di ammissibilità	28
6.1.	Presentazione della domanda di aiuto	28
6.1.1.	<i>Modalità di presentazione delle domande</i>	28
6.1.2.	<i>Termini per la presentazione delle domande</i>	29
6.1.2.1.	<i>Modifica Domanda iniziale</i>	29
6.1.2.2.	<i>Modifica per ritiro parziale</i>	30
6.1.2.3.	<i>Ritiro totale della domanda</i>	31
6.2.	Istruttoria di ammissibilità	33
6.2.1.	<i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	33
6.2.1.1.	<i>Cause di inammissibilità</i>	33
6.2.2.	<i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	33
6.2.3.	<i>Richiesta di riesame</i>	33
6.2.4.	<i>Completamento istruttoria</i>	34
6.2.5.	<i>Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità'</i>	34

7. Fase di realizzazione e pagamento.....	34
7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni	34
7.1.1. <i>Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento.....</i>	35
7.1.2. <i>Ritiro totale della domanda.....</i>	35
7.1.3. <i>Istruttoria delle istanze di pagamento</i>	35
7.2. Erogazione dei premi.....	36
7.3. Chiusura del procedimento amministrativo.....	37
7.4. Controlli e sanzioni	37
7.1.4. <i>Calcolo delle riduzioni ed esclusioni.....</i>	37
7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	38
7.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità	38
Allegato A) Tabella Colture codici prodotto 2017) (vers.2)''	38

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Agricoltore in attività: i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti.

¹

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno;

Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004

Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale².

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati

¹ Cfr anche Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

² Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma.

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): La Struttura decentrata territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di aiuto.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Unità Bovine Adulte (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014;

2. Obiettivi e finalità

La Regione Marche, anche al fine di assicurare continuità alle forme di sostegno tra il periodo di programmazione del PSR Marche 2007/2013 e la programmazione 2014/2020, attiva la presentazione delle domande di sostegno per l'anno 2017 a valere sulla **Misura 11** del Programma di Sviluppo Rurale della Marche 2014/2020 per le seguenti operazioni/tipologie d'intervento: **Sottomisura 11.2. Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.**

La suddetta misura interessa le produzioni agricole e prevede il mantenimento dell'agricoltura biologica, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i, per un periodo di impegno di cinque anni.

Per il primo anno la domanda è definita di sostegno/pagamento e va presentata secondo quanto stabilito al paragrafo 6.1.

Per gli anni successivi devono essere presentate (cfr paragrafo 7) annualmente le domande di pagamento, recanti la conferma degli impegni assunti

3. Ambito territoriale

La Misura 11 si applica su tutto il territorio regionale.

4. Dotazione finanziaria

Per l'annualità è assegnato uno stanziamento iniziale di euro 80.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria del primo anno di impegno delle domande di sostegno ammesse al finanziamento.

La dotazione finanziaria ammonta a € 172.480,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 400.000,00 di spesa pubblica per i cinque anni di impegno.

La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare avanzamento finanziario della Misura e del Programma.

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente

I destinatari del bando sono agricoltori singoli o associati, in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.

5.1.2. Requisiti dell'impresa

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno.

1. iscrizione nell'elenco degli operatori del settore biologico, oppure l'aver presentato la Notifica di attività biologica attraverso il SIAR entro la data della presentazione della domanda di sostegno del primo anno d'impegno e avere ottenuto l'idoneità³ dall'Organismo di certificazione;
2. adozione delle tecniche di coltivazione biologica su tutte le superfici delle UTE aziendali interessate dall'aiuto, per l'intera durata del periodo di impegno;
3. in alternativa al punto 2. Adozione delle tecniche di coltivazione biologica con riguardo alle colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie dell'UTE di cui al punto precedente;
4. l'intera superficie aziendale sottoposta all'impegno di agricoltura biologica sia di almeno 3 ettari, che può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso di coltivazioni in serre o tunnel, di colture arboree da frutto (frutta, vite e olivo) o ortive.
5. il sostegno "foraggiere con bovini bio" o " foraggiere con ovicaprini bio" è concesso alle aziende con presenza di bovini e/o ovicaprini allevati secondo il metodo biologico ed è obbligatoria la sottoscrizione dell'impegno anche per l'attività zootecnica, nel rispetto del Reg. CE 834/2007 e s.m.i.
6. Dimostrare la disponibilità delle superfici in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso il titolo di proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso. Tali condizioni dovranno evincersi dal fascicolo aziendale.

Non possono accedere al presente bando le superfici che hanno in corso un impegno assunto con la misura 214/b del PSR 2007/13 (Bando 2012, Bando 2013, Bando 2014, Bando 2015).

Elementi specifici per le domande in accordo agroambientale d'area "Tutela delle acque"

³ Il possesso di tale requisito sarà necessario al momento del pagamento

La corresponsione del premio relativo alle domande di agricoltori che hanno aderito ad un Accordo agro ambientale d'area è sottoposta ai seguenti requisiti di ammissibilità:

- le superfici oggetto di impegno ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area approvato dalla Regione Marche, che preveda l'attivazione dell'azione specifica, e il beneficiario abbia sottoscritto l'accordo agroambientale d'area come specificato nel relativo bando;

A tal fine dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- le superfici oggetto di impegno ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area che preveda l'attivazione dell'azione specifica, approvato dalla Regione Marche nei tempi istruttori previsti dal bando;
- il richiedente dovrà aver sottoscritto il contratto di accordo agroambientale prima della registrazione dello stesso, secondo le modalità riportate nel bando;
- il contratto dovrà essere registrato dal Soggetto promotore dell'Accordo nei tempi previsti dal bando.

Essendo l'approvazione degli Accordi conseguente e successiva alla presentazione delle domande di cui al presente bando, tali requisiti debbono essere posseduti prima del termine dell'istruttoria della domanda.

Per le domande in cui non risultino rispettati i suddetti elementi specifici il premio corrisposto potrà essere quello relativo alle domande individuali, se tutte le altre condizioni previste dal bando vengono mantenute, fatte salve le ulteriori norme da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

5.1.3. Requisiti del progetto

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di un progetto aziendale.

5.2. Tipologia dell'intervento

5.2.1. Impegni collegati al mantenimento del metodo di Agricoltura biologica

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola e la *baseline*, costituita da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n 1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime, come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

La misura richiede il rispetto delle norme di agricoltura biologica secondo le prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e smi.

I principali impegni legati all'adozione del metodo di agricoltura biologica e i riferimenti pertinenti di baseline sono descritti nella tabella di seguito riportata. Gli impegni decorrono dalla data di scadenza indicata nel § 6.1.2 come termine per la presentazione della domanda iniziale ed hanno una durata di 5 anni.

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITAR	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
A) Sementi e materiale di propagazione							
<p>Divieto di utilizzo OGM</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi</p> <p>E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p>			Nessuna previsione su disposizioni nazionali	Nella pratica ordinaria il materiale utilizzato non viene ottenuto con metodo di coltivazione biologico e non su tutte le colture viene utilizzato materiale certificato.	Viene utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi ed inoltre esente da Organismi Geneticamente Modificati Riduzione rischio fitosanitario. Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF Visita ispettiva in loco	Costi aggiuntivi: maggiore costo del prezzo delle sementi e del materiale di propagazione certificato biologico rispetto allo stesso prodotto convenzionale.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
B) Avvicendamento colturale_1							
<p>Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento (Reg. CE n. 834/2007 e Dm 18354/2009) come di seguito specificato:</p> <p>In caso di colture seminatrici, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p>	<p>(si riporta di seguito come pro-memoria la norma di diversificazione varietale-Greening)</p> <p><i>“Greening”:</i> <i>diversificazione colturale:</i></p> <p>se i seminativi sono superiori a 10 ettari vi è l'obbligo che (per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale) su tali seminativi vi siano almeno 2 colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di detta superficie a seminativi.</p> <p>l'obbligo sale a 3 colture diverse se i seminativi superano i 30 ettari. In tal caso la terza coltura deve occupare almeno il 5% della citata superficie.</p>		<p>Nessuna previsione su disposizioni nazionali</p>	<p>Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale.</p> <p>Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno-vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. frumento duro).</p>	<p>L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.</p> <p>L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p>	<p>L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.</p> <p>Conseguentemente non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione colturale previsto dal Greening</p>

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZAN TI E PRODOTTI FITOSANITAR	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
B) Avvicendamento colturale_2							
<p>In deroga a quanto sopra riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio. -le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio. -in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni. 	<p>Non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> aziende con meno di 10 ettari di seminativi; aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari; aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari. <p>Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse</p>						

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITAR	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
C) Fertilizzazione_1							
<p>Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica</p> <p>E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici</p> <p>Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.</p>	<p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. obblighi amministrativi; 2. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; 3. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; 4. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. 	<p>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti</p> <p>Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del reg. (CE) n. 1305/2013 Per la ZO (zona ordinaria) gli impegni sono quelli del DM 180/2015 e s.m. e i.:</p>		<p>La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale.</p>	<p>La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio.</p> <p>La concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica migliora la struttura del suolo.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Registrazione delle fertilizzazioni nel registro culturale</p> <p>Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio di utilizzo.</p>	<p>Costi aggiuntivi il mantenimento della fertilità del suolo è più onerosa rispetto al metodo convenzionale.</p> <p>Il prezzo dei fertilizzanti biologici è superiore rispetto al prezzo dei fertilizzanti convenzionali</p> <p>Mancati guadagni: il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta generalmente, un calo delle rese.</p>

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
C) Fertilizzazione_2							
	<p>DGR 1448/2007 di recepimento Direttiva nitrati.</p> <p>DGR 147/2013 conferma ZVN.</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:</p> <p>Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica.</p> <p>Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno</p>	<p>A. obblighi amministrativi;</p> <p>B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti</p>		<p>Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.</p> <p>Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.</p> <p>Vengono prevalentemente utilizzati fertilizzanti di sintesi</p>	<p>Il metodo biologico consente il solo utilizzo di fertilizzanti disciplinati dalla normativa comunitaria</p>	<p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p> <p>Controllo visivo in loco .</p> <p>Esecuzione analisi per la ricerca di fertilizzanti non ammessi.</p>	

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_1							
<p>Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti</p> <p>Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali.</p>	<p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.</p> <p>Include gli obblighi, per tutte le aziende, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni; - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; - rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato; - presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti; - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); 	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari</p> <p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"</p> <p>DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede i seguenti impegni:</p> <p>a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale</p>		<p>La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).</p>	<p>Il mancato utilizzo di prodotti di sintesi nella lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti ha effetti positivi per la tutela della biodiversità, dell'acqua e del suolo</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Registrazione delle operazioni colturali e dei trattamenti nel registro colturale</p> <p>Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.</p>	<p>Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie</p> <p>Per alcune colture eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa biologica</p> <p>Maggiori costi per manodopera e per macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari</p>

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITAR	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_2							
Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del regolamento 889/2008	<p>- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza".</p> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Tale atto è pertinente in relazione all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.</p>	<p>b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.</p> <p>c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.</p> <p>d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.</p>		<p>La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.</p> <p>Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati.</p>	<p>La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari di sintesi.</p> <p>Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.</p>	<p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio di utilizzo.</p> <p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Esecuzione analisi per la ricerca dei fitofarmaci non ammessi.</p>	<p>Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie</p> <p>Per alcune colture eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa biologica</p> <p>Maggiori costi per manodopera e per macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari</p>

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITAR	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
F) Zootecnia biologica_1							
<p>Origine degli animali biologici : gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008.</p> <p>Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola).</p> <p>Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti.</p>	<p>CGO 4</p> <p>obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda aggiornato e conforme.</p> <p>Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.</p>			<p>Nella pratica ordinaria non esistono vincoli sull'origine degli animali, possono essere utilizzati mangimi convenzionali.</p> <p>Nella pratica ordinaria si utilizzano tutti i farmaci autorizzati senza nessuna restrizione.</p> <p>Attività agricola minima per le superfici a prato permanente.</p>	<p>Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrapascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF.</p> <p>Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico degli alimenti zootecnici.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei prodotti e relativo bilancio entrate/uscite.</p>	<p>Le superfici foraggere biologiche aziendali sono dedicate all'alimentazione del bestiame che richiede un allevamento estensivo.</p> <p>Costi aggiuntivi: l'alimentazione del bestiame allevato con il metodo biologico è più onerosa rispetto a quella convenzionale in quanto il prezzo degli alimenti biologici è superiore rispetto al prezzo degli alimenti convenzionali.</p>

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
F) Zootecnia biologica_2							
<p>Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali; - applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali; - uso di alimenti di alta qualità; - adeguata densità degli animali. <p>I medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti.</p>	<p>CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).</p>				<p>La presenza di pascoli nell'ordinamento colturale aziendale e il loro razionale utilizzo da parte degli animali al pascolo determina un benefico effetto sulla flora spontanea. Le deiezioni degli animali al pascolo migliorano la struttura del suolo.</p>	<p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p> <p>Controllo visivo in loco.</p> <p>Esecuzione analisi per la ricerca di OGM.</p>	<p>Mancati guadagni: l'applicazione del metodo biologico, meno intensivo, comporta un calo delle rese, tenuto conto anche del tipo di stabulazione/accesso agli spazi aperti.</p> <p>Costi aggiuntivi: la profilassi e le cure veterinarie nell'allevamento biologico sono più onerose rispetto a quelle convenzionali.</p> <p>Il prezzo dei prodotti e degli specialisti utilizzati nell'allevamento biologico sono superiori rispetto quelli utilizzati nell'allevamento convenzionale.</p>

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_1							
Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati: a) impiego di materie prime b) operazioni colturali c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati; d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento; e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;	CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Dati obbligatori da riportare nel registro dei trattamenti: 1. elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria; 2. prodotto fitosanitario utilizzato e quantità; 3. superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; 4. avversità per la quale si è reso necessario il trattamento; 5. registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.	Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.		Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche.	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale in corso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.	Il controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF Controllo visivo in loco Verifica della completezza, accuratezza e veridicità del registro. Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture. Verifica tramite valutazione del bilancio di massa della resa/ha.	I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti (costi di transazione).

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_2							
<p>f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.</p> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>	<p>Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni all'esecuzione del trattamento stesso</p> <p>-presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)</p> <p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Obbligo del registro di utilizzazione dei fertilizzanti azotati per le aziende senza allevamento con SAU in ZVN oppure azienda che utilizza più di 1000 kg di azoto anno in ZVN</p>	<p>Obbligo del registro di utilizzazione degli effluenti zootecnici o di fertilizzanti azotati derivanti da trattamenti di biomasse di origine agricola o agroindustriale per le aziende che utilizzano più di 3000 kg di azoto anno in zona ordinaria</p>					

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
I) Tenuta di un Registro di stalla							
<p>I registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati:</p> <p>a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria;</p> <p>b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;</p> <p>c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione;</p> <p>d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni;</p> <p>e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.</p> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>	<p>CGO 4</p> <p>Gli operatori della produzione primaria settore allevamento devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza.</p>			<p>Nella pratica ordinaria vengono registrate solo alcuni dati riguardanti la gestione degli animali</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Verifica della completezza, accuratezza e veridicità del registro.</p> <p>Confronto con la BDN</p>	<p>I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni di stallai e di magazzino valutati in termini di tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione.</p>

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITAR	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
L) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Notifica di attività (art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007)							
Obbligo della notifica di inizio attività o di variazione nel Sistema Informativo Biologico regionale SIAR e/o nazionale SIB			Decreto legislativo 220/95, art. 6. Decreto ministeriale 2049/2012		L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica da parte della autorità competenti e degli OdC La Notifica contiene la descrizione quantitativa e qualitativa dell'azienda	Verifica da parte dell'ODC Controllo in loco	I costi aggiuntivi determinati dall'impegno in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione. La presentazione della notifica determina l'entrata nel sistema di certificazione. I costi di certificazione sono presi in considerazione nel calcolo del premio.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
M) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Programmi annuali art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008							
Obbligo di comunicazione all'OdC entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla avvenuta variazione sulle produzioni biologiche previste per l'anno di riferimento			<p>Decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321</p> <p>Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni</p>		<p>Viene comunicato con il Programma Annuale delle produzioni vegetali per ogni appezzamento aziendale, quali sono le colture in atto o quelle che intende mettere in atto durante l'anno corrente, stimandone anche la produzione</p> <p>Il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche, contiene invece la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità</p>	<p>Verifica da parte dell'ODC</p> <p>Controllo in loco</p>	<p>I costi aggiuntivi determinati dall'impegno in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione.</p>

Tab.1a. b. c. d. e. f. g. h. § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Obblighi

5.2.2. *Combinazione di impegni e compatibilità con il I Pilastro della PAC e OCM*

Nella seguente **TABELLA COMBINAZIONE MISURE** di seguito riportata, sono indicate le possibilità di combinazione ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014⁴ a condizione che gli impegni siano tra loro complementari e compatibili:

- impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/13,
- impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 del medesimo Reg.,
- impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso Reg.,
- impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 del medesimo Reg.

Il cumulo si intende riferito alla singola unità di superficie o di bestiame.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

TABELLA COMBINAZIONE MISURE

Possibilità di sovrapposizione a livello di singola superficie	Misura 10.1. Operaz. A Azione 1	Misura 10.1. Operaz. A Azione 2	Misura 10.1. Operaz. B Azione 1	Misura 10.1. Operaz. B Azione 1	Misura 10.1. Operaz. C	Misura 10.1. Operaz. D Azione 1	Misura 10.1. Operaz. D Azione 2	Misura 10.2. Operaz. A	Misura 11.1 e Misura 11.2.	Misura 14	Misura 15
	Produzione integrata	Produzione integrata avanzata	Inerbimento permanente delle colture perenni	Margini erbosi multifunzionali	Gestione sostenibile dei pascoli	Conservazione del patrimonio genetico di origine animale	Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale	Raccolta e conservazione del materiale genetico	Agricoltura biologica	Benessere animale	Impegni silvo-climatico-ambientali
Produzione integrata	SI	NO	SI	Ridotto 10% (*)	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Produzione integrata avanzata	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Inerbimento permanente delle colture perenni	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Margini erbosi multifunzionali	Ridotto 10% (*)	NO	NO	SI	NO	SI	Ridotto 10% (*)	SI	Ridotto 10% (*)	SI	SI
Gestione sostenibile dei pascoli	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Conservazione del patrimonio genetico di origine animale	SI	SI	SI	Ridotto 10% (*)	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale	SI	SI	SI	Ridotto 10% (*)	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Raccolta e conservazione del materiale genetico	SI	SI	SI	Ridotto 10% (*)	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Agricoltura biologica	NO	NO	SI	Ridotto 10% (*)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Benessere animale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Impegni silvo-climatico-ambientali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

(*) Il premio delle superfici a seminativo è ridotto del 10% in considerazione che almeno il 10% di tale superficie totale viene utilizzato per la realizzazione dei margini erbosi.

⁴REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Nel caso di coesistenza di una domanda di Vendemmia Verde (art. 47 del Reg. (UE) 1308/2013) con una domanda di Sviluppo Rurale “agricoltura biologica”, si effettua il controllo del rispetto dei criteri di demarcazione secondo quanto stabilito dall’Autorità di gestione nel PSR e il premio per la coltura vite che viene corrisposto sulla superficie impegnata a biologico ed anche beneficiaria di “vendemmia verde” è ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio “vendemmia verde”.

VARIAZIONE DELLE SUPERFICI

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell’art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell’art. 15 del Regolamento 807/2104. In particolare: se nel corso dell’intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell’ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell’aiuto iniziale, l’impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione;
- le disposizioni dell’art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda).

5.3. Spese ammissibili

L’importo del premio Euro/ettaro corrisponde ai gruppi coltura come riportato nell’Allegato al bando “*Elenco dei prodotti e associazioni ai gruppi di coltura*”.

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

Il sostegno nell’ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre la *baseline* e la comune pratica agricola (vedi tabella).

Nel caso di domande presentate da **agricoltori che hanno aderito ad un accordo agro ambientali d’area approvato dalla regione**, l’importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti e riguardanti pratiche e metodi di agricoltura biologica, è maggiorato in funzione dei costi di transazione che l’azienda deve sostenere per il maggiore impegno richiesto dall’aggregazione.

Per accedere al sostegno relativo alle domande presentate da agricoltori che hanno aderito ad un Accordo agroambientale d’area è necessario indicare, nella apposita sezione della domanda, la propria partecipazione ad un Accordo Agroambientale d’Area ed indicare il CUA del Soggetto promotore dell’Accordo a cui si partecipa. Il CUA dell’azienda dovrà risultare nella sezione “Legami associativi” del fascicolo aziendale del Soggetto Promotore dell’Accordo.

Il premio per la coltura vite è ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio “vendemmia verde”.

Alle aziende con bovini od ovicapri allevati con metodo biologico è concesso il sostegno “foraggiere con bovini bio” o “foraggiere con ovicapri bio” solo sulle superfici foraggiere che determinano un rapporto

UBA/SAU foraggera non inferiore a 0,8 e massimo 2 UBA/ha. Per le eventuali ulteriori superfici foraggere sarà corrisposto il premio relativo al raggruppamento colturale “foraggere avvicendate”.

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro Domande individuali	Importo premio Euro/ettaro Domande collettive in Accordo Agroambientale
Seminativi	220	240
Leguminose (cece, lenticchia, cicerchia)	240	260
Foraggere avvicendate	100	110
Ortaggi	540	600
Vite	650	700
Vite con vendemmia verde	450	480
Olivo	600	660
Frutta	750	810
Castagno	270	300
Foraggere con bovini bio	300	330
Foraggere con ovini e caprini bio	190	210

Tab.1 § 8.2.11.3.2.8 - impegni che vanno oltre la baseline e la comune pratica agricola

5.5. Selezione delle domande di aiuto

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Superfici ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 e in misura minore in aree ZVN	35%

B. Superfici aziendali con prevalenza di colture intensive	35%
C. Coltivazione a biologico della totalità della superficie aziendale	15%
D. Certificazione alla vendita della prevalenza delle produzioni biologiche aziendali	15%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Superfici ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 e in misura minore in aree ZVN	Punti
– Superfici impegnate totalmente ricadenti in aree protette o Natura 2000	1
– Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN > del 60% e < del 100%	0,6
– Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN > del 30% e ≤ del 60%	0,3
– Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN ≤ del 30%	0,1
– Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN ≤ del 15%	0

B. Superfici aziendali con prevalenza di colture intensive	Punti
- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo > del 40%	1
- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo > 30% e ≤ 40%	0,8
- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo > 20% e ≤ 30%	0,5
- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo > 10% e ≤ 20%	0,2
- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo ≤ 10%	0

C. Coltivazione a biologico della totalità della superficie aziendale	Punti
- Conduzione secondo il metodo biologico della totalità della superficie e degli allevamenti aziendali (bovini e ovicaprini)	1
- Conduzione secondo il metodo biologico della totalità della superficie aziendale	0,5

- Coltivazione secondo il metodo biologico solo di parte della superficie aziendale	0
---	---

D. Certificazione alla vendita della prevalenza delle produzioni biologiche aziendali	Punti
- L'azienda ha sottoscritto nell'anno precedente un contratto di vendita per una quantità di prodotto biologico \geq al 50% del valore stimato della produzione aziendale (standard output)	1
- Nell'anno precedente l'azienda: <ul style="list-style-type: none"> • ha sottoscritto un contratto di vendita per una quantità di prodotto biologico \geq al 25% ma $<$ al 50% del valore stimato della produzione aziendale (standard output); oppure • Ha esercitato la vendita dei propri prodotti in un punto vendita aziendale o extra aziendale ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.lgs 228/2001 oppure • Ha effettuato vendita diretta previa comunicazione ad un Comune ai sensi dell'art.4 del D.lgs 228/2001 	0.5
- L'azienda ha sottoscritto nell'anno precedente un contratto di vendita per una quantità di prodotto biologico \geq al 10% ma $<$ al 25% del valore stimato della produzione aziendale (standard output)	0.25
- L'azienda ha sottoscritto nell'anno precedente un contratto di vendita per una quantità di prodotto biologico $<$ al 10% del valore stimato della produzione aziendale (standard output)	0

5.6. Modalità di formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);
2. si calcherà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del presente bando al netto della quota di riserva del 10% della dotazione finanziaria stessa. A parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità alla domanda con superficie richiesta maggiore.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno - pagamento.

5.7. Clausola di revisione

La clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 è stabilita per gli interventi realizzati ai sensi:

- dell'art. 28, Pagamenti agro-climatico-ambientali
- dell'art.29, Agricoltura biologica;
- dell'art. 33, benessere degli animali;
- dell'art. 34 Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

Tale Clausola permette l'adeguamento degli investimenti in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 ⁵ in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

5.8. Trasferimento degli impegni

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In assenza del trasferimento di impegno agroambientale, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente al terreno oggetto di trasferimento

Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, considerata singolarmente o in aggiunta alla superficie già in suo possesso, abbiano un'estensione complessiva almeno pari alla superficie/UBA minima prevista come requisito di ingresso alle varie Azioni.

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare alla SDA (Struttura Decentrata Agricoltura), entro il termine di **due mesi** dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità.

Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare tramite PEC in Pdf immodificabile alla SDA l'apposito modello predisposto dall'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario".

Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare

⁵ REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

il quinquennio/settennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

6. Fase di ammissibilità

6.1. Presentazione della domanda di aiuto

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento⁶.

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega per la presentazione della domanda; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale.

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e - previa sottoscrizione con firma digitale, conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale, da parte del richiedente o di soggetto delegato (allegare delega) – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

Oltre alla modalità di presentazione della domanda sopra descritta, il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

⁶ L. 241/90 art.2 comma

L'iter sarà completato, **a pena d'inammissibilità**, solo con l'invio della domanda firmata digitalmente, e degli eventuali allegati, in formato PDF, entro la data del 09/06/2017 (fermo restando la sottoscrizione e il rilascio sul SIAN entro i termini di cui al punto 6.1.2 del bando) alla Regione, presso le Strutture decentrate competenti per territorio del Servizio Politiche Agroalimentari, tramite PEC, ai seguenti indirizzi:

SDA_PU	Ufficio decentrato di Pesaro	PU	regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it
SDA_AN	Ufficio decentrato di Ancona	AN	regione.marche.pfcsi@emarche.it
SDA_MC	Ufficio decentrato di Macerata	MC	regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it
SDA_AP	Ufficio decentrato di Ascoli Piceno	AP	regione.marche.decentratoagriap-fm@emarche.it
SPA	Servio Politiche Agroalimentari	AN	regione.marche.agricoltura@emarche.it

6.1.2. Termini per la presentazione delle domande

La domanda iniziale deve essere presentata entro il termine del **15 maggio 2017**

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 09 giugno 2017. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le *domande iniziali*:

- le domande presentate oltre il termine,
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

6.1.2.1. Modifica Domanda iniziale

E' possibile presentare una "domanda di modifica"⁷ della domanda iniziale, fino al 31/05/2017, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire nel campo "in sostituzione della domanda". Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;

⁷ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

- modifica o aggiunta dei codici allevamento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici dell'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31 maggio 2017 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 09 giugno 2017.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande di modifica:

- presentate oltre il termine, 09 giugno 2017
- che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale,
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

6.1.2.2. Modifica per ritiro parziale

Una domanda di modifica per ritiro parziale⁸ permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

Fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici dell'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili

⁸ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

- le domande pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco,
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

6.1.2.3 Ritiro totale della domanda

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN .

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di alcuna documentazione.

6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”⁽⁹⁾

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo;

⁹ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

- incompleta compilazione di parti della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda).

NON si considera errore palese:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda.
- la mancata presentazione della documentazione considerata **OBBLIGATORIA** per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto delegato,
- le attività delegate

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC¹⁰.

¹⁰ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

6.2. Istruttoria di ammissibilità

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA/ OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 90 giorni¹¹ decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.2.1.1 Cause di inammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste dal presente bando;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione (cfr paragr. 6.1.4.1.);
- le domande per le quali il richiedente non ha ottemperato, in materia di informatizzazione della notifica di attività con metodo biologico, a quanto previsto dal DM 2049/2012 (pubblicato sulla GU del 23/03/2012) ss.mm nonché a quanto previsto dalla Regione Marche in materia di informatizzazione dell'albo bio. La data di riferimento regionale al fine di verificare l'assoggettamento al sistema di controllo, è fissata al 09/06/2017.
-

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine perentorio di 10 giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

6.2.3. Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM¹²), attraverso la presentazione di memorie scritte.

¹¹ Salvo eventuali ritardi nell'apertura delle funzionalità SIAN

¹² Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura

Le istanze vanno indirizzate al C.C.M.

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati e deve contenere l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè :

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione

6.2.4. Completamento istruttoria

Il responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali, entro i 10 giorni successivi alla ricezione degli elenchi provinciali e, comunque, entro il termine del procedimento.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura.

6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di legge:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato.

7. Fase di realizzazione e pagamento

Successivamente alla domanda di sostegno/pagamento del primo anno, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento per gli anni di impegno successivi al primo tramite le funzionalità rese disponibili sul sito www.sian.it con le modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti regionali.

La domanda di pagamento deve essere indirizzata all'Organismo Pagatore AGEA, che ne ha la competenza.

7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne ha curato la presentazione.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017 sono i seguenti,:

- a) 15/05/2017 per le "domande iniziali";
- b) 31/05/2017 per le "domande di modifica";

c) per le “domande di modifica (ritiro parziale)”, il termine ultimo coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15/05/2017.

In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 09/06/2017 sono irricevibili.

la presentazione di una “domanda di modifica” oltre il termine del 31 maggio 2017 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 09/06/2017.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 09/06/2017 sono irricevibili.

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.2. Ritiro totale della domanda

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento

Le aziende che presentano domanda per questa misura 11 devono essere assoggettate al sistema di certificazione da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato, mediante l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB).

I controlli riguardano in particolare la presenza della “Notifica”, la validità del “Documento giustificativo” e il confronto tra la superficie richiesta a premio nella misura 11 (agricoltura Biologica) e quella certificata dall'ODC, anche mediante il confronto degli identificativi catastali.

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al pagamento stesso, occorre far presente quanto segue:

1. aziende non selezionate a campione:

- il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. aziende facenti parte del campione:

- l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un **anticipo** fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

Tale possibilità resta comunque condizionata dall'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagatore

Agea.

Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
 - controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio 2017. AGEA verifica inoltre, per le misure connesse alle superfici, la validità dei titoli di conduzione alla data del 11 novembre della campagna in corso;
 - verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
 - verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
 - verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
 - controlli specifici previsti per la misura.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penali previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale." e s.m.i.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno e per la mancata presentazione di una domanda di pagamento in una qualsiasi campagna nel corso dell'impegno, si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

7.2. Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione dell'aiuto annuale, per un massimo di 5 annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della prima domanda;

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

7.3. Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente negativo viene effettuata dalla Regione.

7.4. Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo atto della G.R., in attuazione del DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 del regolamento 640/2014 e successive mod. e integr.;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

7.1.4. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto dall'art. 19 del regolamento 640/2014.

Riduzioni ed esclusioni

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Ad esempio, nel caso della misura "Agroambiente", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura, mentre se le due diverse colture hanno la stessa aliquota di aiuto sono considerate un unico gruppo di coltura.

Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture, tenendo anche conto delle riduzioni da applicare qualora lo scostamento accertato sia superiore al 3%.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."

7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni relativi alle domande di pagamento successive al primo anno è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

7.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

I provvedimenti regionali di autorizzazione al pagamento sono pubblicati sul BURM e sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale>, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

Allegato A) Tabella Colture (associazione codici prodotto 2017) (vers.1).;